



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PESARO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIANNI	SANDRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATALDO	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	GIUBILARO	SIMONETTA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 449/2019  
depositato il 04/11/2019

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° TQ9IR1T00015 2019  
ASSENTE 2012

contro:  
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE PESARO-URBINO  
VIA MAMELI N. 9 61121 PESARO

proposto dai ricorrenti:

~~SPINATO SERGIO~~  
VIA ~~XXXXXXXXXX~~ 23 FANO PU

difeso da:

CROCIANI FRANCESCO MARIA  
VIA MARECCHIESE N. 314/D 47922 RIMINI RN

difeso da:

DOMINICI FABRIZIO  
VIA MARECCHIESE N. 314/D 47922 RIMINI RN

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 449/2019

UDIENZA DEL

20/10/2020 ore 11:00

N°

201/2020

PRONUNCIATA IL:

20 OTT. 2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21 DIC. 2020

Il Segretario

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Con ricorso del 15 ottobre 2019 depositato il 04 novembre 2019 il Sig. ██████████ impugna l'atto di irrogazione sanzioni n. TQ9IR1T00015/2019 notificato il 05 settembre 2019 emesso dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino – Ufficio Controlli, riguardante per l'anno 2012 l'importo totale di € 57.013,53 relativo alle violazioni per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi, di investimenti o altre attività estere di natura finanziaria che producono redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d'imposta 2012 per € 2.915,37 e per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi, di investimenti all'estero o altre attività estere di natura finanziaria negli Stati o Territori a fiscalità privilegiata, detenuti nel periodo d'imposta 2012 per € 54.098,16. La sanzione amministrativa pecuniaria di € 57.013,53 che scaturisce dal presente atto di irrogazione, viene decurtata dell'importo di € 4.991,00 versato nello stesso anno d'imposta, portando così la sanzione irrogata a € 52.022,53. Il presente atto di irrogazione sanzioni è successivo all'atto di Contestazione n. TQ9C01T00974/2018 notificato alla parte in data 06/12/2018.

FATTO

L'avviso di irrogazione sanzioni oggetto di ricorso riguarda la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 7 del D.L. 193/2016 (cd. procedura di voluntary disclosure) effettuata dal Sig. ██████████ con protocolli n. 1704319004531460 – 000001 e n. 17091111493762167 – 000001 (integrativa), corredata degli allegati e della relativa relazione di accompagnamento. Con la regolarizzazione delle attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, il contribuente provvedeva a versare in data 25/09/2017 quanto dovuto a seguito di autoliquidazione l'importo complessivo di € 110.729,47 a titolo di imposte, sanzioni e interessi, come da quietanze dei modelli di versamento F24 in atti. In data 21/09/2018 il contribuente riceveva dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pesaro una richiesta di chiarimenti diretta alla valutazione della legittimità della domanda di accesso alla procedura di collaborazione volontaria in relazione alla presenza di cause ostative, di cui al comma 2 dell'art. 5 quater del citato Decreto Legislativo. In data 27/11/2018 l'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro Urbino comunicava al contribuente l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 5-octies del 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 227/1990, limitatamente agli

anni 2009-2010-2011-2015, mentre per gli anni 2012-2013-2014 la “voluntary disclosure” risultava inammissibile in quanto il contribuente aveva avuto formale conoscenza di essere indagato per il reato di cui all’art. 4 del D. Lgs. 74/2000 e di conseguenza l’Ufficio ha dovuto procedere a svolgere attività di accertamento ordinario per gli anni 2012-2013-2014. Successivamente al contribuente, in assenza di un preventivo contraddittorio, venivano notificati l’avviso di accertamento n. TQ9011T02263/2018 relativo all’ anno 2012 che veniva definito con mediazione del 17/07/2019, e in data 06/12/2018 l’atto di contestazione n. TQ9CO1T00974 2018 sempre relativo all’anno 2012 per irrogazione e rideterminazione sanzioni, nonché in data 10/12/2018 l’avviso di contestazione n. TQ9O1T00988 2018 relativo all’anno 2013 per irrogazione e rideterminazione sanzioni. In data 30/01/2019 venivano presentate dalla parte ricorrente deduzioni difensive contro gli atti di contestazione che non venivano accolte dall’Ufficio il quale notificava al contribuente in data 05 settembre 2019 gli atti di irrogazione sanzioni n. TQ9IR1T0015 2019 per l’anno 2012 oggetto del presente ricorso e n. TQ9IR1T0016 2019 per l’anno 2013 oggetto di autonomo ricorso, nonché l’avviso di accertamento n. TQ9011T01054/2019 per l’anno 2013 e l’avviso di accertamento n. TQ11T01073/2019 per l’anno 2014 che sono oggetto di istanze di accertamento con adesione.

## DIRITTO

In diritto e nel merito Parte Ricorrente ha impugnato l’atto di irrogazione sanzioni n. TQ9IR1T00015 2018 relativo alle sanzioni per monitoraggio fiscale anno d’imposta 2012 per i seguenti motivi: 1) sulla violazione dell’art. 24 della Legge 4/1929 e dell’art. 12, comma 7 della Legge 2012/2020 in quanto, nel caso di specie, l’Ufficio non ha attivato alcun contraddittorio, limitandosi a notificare la comunicazione di avvenuto perfezionamento, nella quale informava anche che l’istanza di collaborazione volontaria risultava inammissibile per gli anni d’imposta 2012-2013-2014, in virtù della posizione del contribuente che si trovava nella “condizione di indagato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie” ed, inoltre, l’Ufficio non si è preoccupato di certificare la propria attività di controllo, come prescritto dall’art. 24 della Legge n. 4/1929, che stabilisce che “ Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”; 2) sull’assenza di cause ostative alla domanda di accesso alla procedura in quanto, nell’odierna fattispecie, si rappresenta che, nella

relazione di accompagnamento alla procedura, il contribuente manifestava, che alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura, era a conoscenza di una richiesta di proroga per le indagini preliminari, di cui all'art. 406 del Codice di Procedura Penale, precisando che la stessa riguardava un diverso ambito oggettivo, ovvero un'eventuale infedeltà dichiarativa relativa ai redditi nazionali, questione che, com'è noto, e come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2015, di per sé, con costituisce causa ostativa per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, poiché relativa ai redditi nazionali e non alle attività finanziarie detenute all'estero; 3) sulla errata determinazione delle sanzioni, in quanto l'Ufficio nella irrogazione delle stesse non ha tenuto conto del comportamento non omissivo ma ampiamente collaborativo del contribuente contravvenendo alla Circolare n. 38/E del 2013 e alla Circolare n. 10/E del 2015 limitandosi alla determinazione delle normali sanzioni. Infatti, sempre in materia di investimenti esteri, la condotta del contribuente che provvede a regolarizzare la propria posizione fiscale può essere suscettibile di configurare una circostanza di carattere eccezionale e, in tal senso, giustificare un modulato ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997; 4) sulla mancata considerazione dei pagamenti effettuati in autoliquidazione, in quanto il contribuente provvedeva spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi in base all'istanza. Tali somme versate nei termini, con sono state considerate nell'atto dell'Ufficio che avrebbe dovuto scomputare gli importi già versati da quanto accertato. Conseguentemente parte ricorrente rassegnava le relative conclusioni, come in atti, e, in particolare, chiedeva che la Commissione Tributaria provinciale adita volesse: - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'erroneità e, comunque, l'inefficacia dell'atto di irrogazione sanzioni n. TQ9IR1T00015 2019, relativo all'anno d'imposta 2012, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Pesaro-Urbino, per tutte le motivazioni esposte nel ricorso, che qui si intendono integralmente richiamate e, conseguentemente, annullarlo in ogni sua parte; - in via subordinata, solo nella denegata ipotesi che Codesta Commissione ritenga operante la causa ostativa riferita ai maggiori redditi regolarizzati (c.d. voluntary nazionale), accertare la illegittimità, la nullità, l'erroneità e, comunque, l'inefficacia dell'atto di irrogazione sanzioni n. TQ9IR1T00015 2019, relativo all'anno d'imposta 2012, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, in quanto nessun maggior reddito è stato accertato con il presente atto, dichiarando la correttezza e legittimità della procedura di collaborazione volontaria per

l'annualità 2012. Il tutto con condanna della medesima Agenzia delle Entrate, in buona sostanza, alla rifusione delle spese del presente giudizio.

Parte Resistente conferma la legittimità dell'attività svolta dall'Amministrazione Finanziaria per i motivi di seguito indicati. In premessa fa presente che, all'esito della verifica di invalidità dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, in relazione all'anno d'imposta 2012, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino notificava alla parte avviso di accertamento n. TQ9011702263-2018, sulla base della presunzione legislativa di cui all'art. 12 c. 2 D.L. 78/2009 per presunzione di costituzione di disponibilità finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata in violazione agli obblighi di monitoraggio fiscale, con redditi sottratti a tassazione. L'avviso di accertamento veniva definito con mediazione del 17/07/2019 che confermava però le ragioni di inammissibilità dell'adesione alla procedura di voluntary disclosure. Sul primo motivo del ricorso che riguarda la non attivazione del contraddittorio preventivo in violazione dell'art. 24 della legge 4/1929 e art. 12 c. 7 L. 212/2000 l'Ufficio fa presente che il contraddittorio con la parte è stato regolarmente svolto notificando sia l'avviso di accertamento che l'atto di irrogazione sanzioni, non riuscendo però a dar prova dell'inesistenza della causa di inammissibilità alla procedura di collaborazione volontaria oggetto di contestazione. Sul secondo motivo del ricorso che riguarda il difetto di motivazione dell'atto impositivo impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 c. 2 e 3, del DPR 600/73 e art. 7 c. 1 della legge 212/2000, l'Ufficio evidenzia che è lo stesso ricorrente ad ammettere l'inammissibilità dell'istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria in quanto si riconosce <della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie>. Sul terzo motivo del ricorso che riguarda la violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti amministrativi, art. 42 c. 1 DPR 600/1973, l'Ufficio precisa che l'atto in questione risulta sottoscritto dal dott. Marco Bachetti, delegato alla firma del Direttore della struttura stessa, dott. Giovanni Giurato, a mezzo di apposito atto di delega prot. 3015 del 05/06/2019. Sul quarto motivo del ricorso che riguarda l'assenza di cause ostative alla domanda di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, l'Ufficio ribadisce che nel caso di specie ricorreva certamente la circostanza della formale conoscenza di indagato o imputato in procedimento penale per violazione di norme tributarie in quanto parte ricorrente ha esibito all'Ufficio richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari ex art. c.p.p. e notificata alla stessa in quanto persona sottoposta a indagini preliminari per il reato previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 in relazione alle

annualità 2012-2013-2014. Sul quinto motivo del ricorso che riguarda l'applicazione delle sanzioni, violazione e falsa applicazione degli artt. 5-7-12-17 del d. Lgs. 472/97, l'Ufficio fa presente che la sanzione applicata è una sanzione formale relativa alla compilazione della dichiarazione e al comportamento del contribuente di autodenuncia di fatti fiscalmente rilevanti. E in nessun caso può ritenersi una duplicazione della sanzione di cui all'art. 12 D.L. 78 (2009 che riguarda invece la presunzione di evasione per disponibilità finanziarie costituite in paesi a fiscalità privilegiata, in violazione agli obblighi di monitoraggio. In virtù del principio di legalità e del favor rei l'Ufficio ha applicato le sanzioni nella misura minima prevista dalla modifica normativa del 2013 anche in relazione all'anno d'imposta 2012, mentre non ricorrono i presupposti per la riduzione delle sanzioni nella misura della metà del minimo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 472 del 1997.

Per tutti i motivi delle parti in giudizio su esposti, la Commissione ritiene che con riferimento ai procedimenti penali, la circolare 10/E del 2015 chiarisce che non si può considerare "formale conoscenza" l'iscrizione nel registro degli indagati ma occorre la notificazione dell'informazione di garanzia ai sensi dell'articolo 369 del Codice di Procedura Penale o di un atto equipollente, quale l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del Codice di Procedura Penale. A tale riguardo la Commissione fa presente che negli atti allegati al fascicolo del ricorso è stato depositato il decreto di archiviazione del procedimento (art.409 c.p.p.) a carico del S. ██████████ ████████ emesso il 14/10/2019 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pesaro.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Pesaro il venti ottobre duemilaventi.

Il Relatore

Luigi Cataldo



Il Presidente

Sandro Gianni

